



Comune di San Pancrazio Salentino

(Provincia di Brindisi)

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI

ORDINANZA

N. 38 DEL 07/05/2025

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale – Modifica Viabilità per il passaggio della gara ciclistica a cronometro per il 13 Maggio 2025, denominata “108° Giro d’Italia” – 4^a tappa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 27/03/2025 con Prot. n. 4082 viene rilasciato il Nulla-Osta ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 per la manifestazione denominata “108° Giro d’Italia” – Corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti in calendario dal 9 Maggio al 1° Giugno 2025, tappa n° 4, per il transito di tale manifestazione, lungo:

- SP 68 e Strade Comunali: via Vittorio Emanuele III, via Duca d’Aosta, via Taranto, via Umberto I, via Lecce e S.S. 7 ter direzione Guagnano per il giorno 13 Maggio 2025;

VISTO la crono-tabella del percorso della manifestazione sportiva, acquisita con istanza del 12/03/2025;

CONSIDERATA altresì la necessità, ai fini di consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione, per motivi di sicurezza pubblica e di circolazione stradale, di dovere sospendere temporaneamente la circolazione nella zona interessata;

VISTO il piano di viabilità allegato ed emesso dall’ufficio scrivente in data 02/05/2025 il quale fa parte sostanziale e integrante della seguente ordinanza;

SENTITO il parere del servizio viabilità della Polizia Locale;

VISTO il Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del IV Settore “Polizia Locale – Protezione Civile - Randagismo“ a firma del Sindaco Pro-Tempore n. 8 del 02/05/2024, cui spetta tra l’altro l’attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

VISTI gli artt.7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione

approvato con D.P.R.16-12-1992, n. 49;

VISTI gli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm., contenente nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza **dal 13/05/2025 e fino al completo passaggio della carovana** della manifestazione sportiva, di istituire sulla SP 68 e Strade Comunali: via Vittorio Emanuele III, via Duca d'Aosta, via Taranto, via Umberto I, via Lecce e S.S. 7 ter direzione Guagnano:

- dalle ore 08:00 il **divieto di sosta e fermata**, sulle strade interessate e su tutte quelle intermedie connesse al tratto interessato;
- dalle ore 12:00 il **divieto di transito veicolare e pedonale** (fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per i marciapiedi rialzati e per gli spazi appositamente delimitati e protetti da transenne o altro presidio di sicurezza) sulle medesime strade;

In conseguenza a quanto sopra ordinato, si dispone la sistemazione di apposita segnaletica stradale di preavviso nei punti interessati alle limitazioni della circolazione, con regolamentazione della viabilità alternativa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva e come da piano di viabilità in allegato.

Alla scadenza del presente provvedimento, si provvederà al ripristino della circolazione.

Dal divieto di cui sopra sono esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli che compongono il convoglio di gara, riconoscibili da speciali contrassegni adesivi apposti sul parabrezza con varie indicazioni (es. "DIREZIONE CORSA" "ORGANIZZAZIONE" "GIURIA" ecc...) ed i mezzi di pubblico soccorso.

La Polizia Locale e gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché gli addetti dell'organizzazione dell'evento sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. In caso di mancata osservanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm..

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio, l'apposizione della prescritta segnaletica e che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione oltre l'invio a:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ❖ Alla Polizia Locale | <u>SEDE</u> |
| ❖ Al Comando Stazione dei Carabinieri | <u>SAN PANCRAZIO SALENTINO</u> |
| ❖ Al Gruppo Comunale di Protezione Civile | <u>SAN PANCRAZIO SALENTINO</u> |
| ❖ Prefettura | <u>BRINDISI</u> |
| ❖ Questura | <u>BRINDISI</u> |
| ❖ Ufficio Competizioni, gare e manifestazioni sportive – Regione Puglia | <u>BARI</u> |
| ❖ Al 118 emergenza sanitaria | |
| ❖ Al 115 soccorso pubblico | |
| ❖ Alle F.S.E. – autolinee | |
| ❖ Alla S.T.P. – autolinee | |

❖ Agli Organizzatori dell'evento - *RCS Sport Spa*

MILANO

AVVERTE

In caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà a termini di legge.

Altresì che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. al Ministro dei lavori pubblici che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92;

Avverso provvedimento è possibile ricorso avanti al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria PURICELLA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

San Pancrazio Salentino,

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE
